

REGISTRO IMPRESE

Al Consiglio Notarile

All'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili

All' Ordine dei Consulenti del Lavoro

Alle Associazioni di Categoria

delle ex province di Pordenone e di Udine

loro indirizzi di posta elettronica

OGGETTO: obbligo domicilio digitale per gli amministratori di società – legge di Bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024 art. 1, comma 860 – Aggiornamento indicazioni operative -.

Come è noto, la legge in oggetto, dal 1° gennaio 2025 ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di società, siano esse di persone o di capitali, di dotarsi e di iscrivere nel Registro delle Imprese il proprio domicilio di posta elettronica certificata.

La norma si aggiunge alle disposizioni vigenti che avevano già reso obbligatoria per le società e le imprese individuali la comunicazione al Registro delle Imprese di un proprio domicilio di posta elettronica certificata.

In fase di prima applicazione della disposizione questa Camera di Commercio aveva ritenuto di uniformarsi alle indicazioni espresse da Unioncamere individuando il raggio d'azione della norma come riferito alle sole società costituite dal 01/01/2025.

Preso atto delle prime indicazioni operative ministeriali, in attesa di ulteriori precisazioni sull'applicazione delle stesse, si aggiornano le istruzioni di massima, da **adottare con decorrenza dal 03/04/2025**:

- nelle richieste di iscrizione degli atti costitutivi **deve** essere indicato, oltre alla PEC della società, anche il **domicilio di posta elettronica certificata di ogni amministratore**;
- nelle richieste di iscrizione di nuovi amministratori, ed anche in sede di rinnovo degli organi amministrativi, **deve** essere indicato il **domicilio di posta elettronica certificata di ogni amministratore** e ciò anche per le società già costituite prima del 01/01/2025;
- nelle richieste di iscrizione di nuovi soci amministratori di società di persone **deve** essere indicato il **domicilio di posta elettronica certificata di ogni socio amministratore**, anche per le società già costituite prima del 01/01/2025;
- si precisa che l'obbligo riguarda anche le iscrizioni delle nomine di **liquidatori**;
- si conferma allo stato la possibilità per gli amministratori di indicare quale proprio domicilio digitale l'indirizzo pec della società per la quale eseguono la comunicazione;
- si conferma la sussistenza dell'obbligo di comunicazione del proprio domicilio digitale anche per gli amministratori delle società cooperative e delle società consortili, mentre si escludono le reti di impresa.



- gli adempimenti sopra indicati restano soggetti alla ordinaria disciplina concernente l'imposta di bollo e i diritti di segreteria prevista per l'iscrizione delle cariche sociali;
- in attesa di chiarimenti, pur in assenza di un termine di legge, la comunicazione autonoma del solo domicilio digitale (quindi non contenuta nelle pratiche di iscrizione di amministratori) è iscrivibile ed è in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Si chiede di dare massima divulgazione alla presente comunicazione, ringraziando fin d'ora per la collaborazione.

Distinti saluti.

Il Conservatore del Registro delle Imprese
dottorssa Cristiana Basso
firma digitale